

MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA, SU CUI VERSARE LA CONTRIBUZIONE PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI.

2004	euro 39,16	= 9,50 % del minimo di pensione	(412,18)
2005	euro 39,94	= 9,50 % del minimo di pensione	(420,43)
2006	euro 40,62	= 9,50 % del minimo di pensione	(427,58)
2007	euro 41,43	= 9,50 % del minimo di pensione	(436,14)
2008	euro 42,14	= 9,50 % del minimo di pensione	(443,56)
2009	euro 43,49	= 9,50 % del minimo di pensione	(457,76)
2010	euro 43,79	= 9,50 % del minimo di pensione	(460,97)
2011	euro 44,49	= 9,50 % del minimo di pensione	(468,43)
2012	euro 45,70	= 9,50 % del minimo di pensione	(481,00)

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

2006	= 50% per i primi sei mesi; 40% per i successivi tre; 30% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: sette mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dieci mesi per chi ha almeno 50 anni.
2007	= 50% per i primi sei mesi; 40% per i successivi tre; 30% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: sette mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dieci mesi per chi ha almeno 50 anni.
2008	= 50% per i primi sei mesi; 40% per i successivi tre; 30% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: sette mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dieci mesi per chi ha almeno 50 anni.
2009	= 50% per i primi sei mesi; 40% per i successivi tre; 30% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: sette mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dieci mesi per chi ha almeno 50 anni.
2010	= 60% per i primi sei mesi; 50% per i successivi due; 40% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: otto mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dodici mesi per chi ha più 50 anni.
2011	= 60% per i primi sei mesi; 50% per i successivi due; 40% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: otto mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dodici mesi per chi ha più 50 anni.
2012	= 60% per i primi sei mesi; 50% per i successivi due; 40% per gli ulteriori mesi. (DI n. 35, 14-03-2005) Durata: otto mesi per i soggetti con meno di 50 anni; dodici mesi per chi ha più 50 anni.

Gli importi massimi mensili, per il 2012, dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 931,28 e ad euro 1.119,32.

N.B.: la domanda per la disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni dal data di licenziamento.

(DAL 1° GENNAIO 1999 SI HA DIRITTO ALL'INDENNITA' SOLO IN CASO DI LICENZIAMENTO; E' ABOLITA L'INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI).

* Per aver diritto all'indennità il lavoratore deve far valere:

- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

* L'indennità decorre:

- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

* Viene pagata direttamente dall'INPS;

* Cessa quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le 240 o 360 giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto.